



CONSIGLIO DELL' ORDINE
DEGLI AVVOCATI - ROMA

01 DIC. 2020

Prot. N.

25923

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Prot: 38101

1 DIC 2020

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la CORTE DI APPELLO DI ROMA

ed il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI RICHIESTA E RILASCIO
DEI TITOLI ESECUTIVI**

Il Presidente della Corte d'appello di Roma

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma

Il Dirigente Amministrativo della Corte d'appello

PREMESSO CHE

- è necessario, al fine del contenimento dell'epidemia da COVID-19, regolamentare gli accessi degli avvocati al Palazzo di Giustizia di Roma nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie opportune per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma ha manifestato la disponibilità ad adottare un protocollo volto a regolamentare un diverso e innovativo sistema di richiesta delle copie esecutive dei provvedimenti che sfrutti, nel rispetto delle norme, gli indubbi vantaggi connessi al processo telematico;

- Il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della formazione, con nota prot. n. 168232 del 15/10/2020, rispondendo ad apposito quesito ha riconosciuto l'utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di formula esecutiva in formato telematico e firmata digitalmente dal cancelliere;

- l'art. 268 del D.P.R. n. 115/2002, recante "Diritto di copia autentica" al comma 1 bis prevede che " il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221";

Tutto ciò premesso,

STABILISCONO E CONVENGONO

1) previa verifica del funzionamento della strumentazione tecnica necessaria per la firma digitale delle copie esecutive da parte della cancelleria, gli avvocati che intendono richiedere la formula esecutiva su ogni atto giudiziario dovranno depositare un'istanza utilizzando l'evento " atto in corso di causa - deposito istanza generica - richiesta di rilascio di formula esecutiva" nel corrispondente fascicolo telematico;

2) l'avvocato dovrà presentare, previamente al rilascio della formula esecutiva, il versamento esclusivamente in forma telematica dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi attualmente previsti nell'allegato 7 al Testo Unico n.115/2002(art.268) per il rilascio di copia degli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, commisurato alle pagine di cui è composta la versione stampata dell'atto.

Gli importi attualmente sono quelli riportati nella tabella sotto riportata:

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale
1-4	€ 1,29	€ 6,46	€ 7,75
5-10	€ 2,59	€ 6,46	€ 9,05
11-20	€ 3,87	€ 6,46	€ 10,33
21-50	€ 6,46	€ 6,46	€ 12,92
51-100	€12,92	€ 6,46	€ 19,38
oltre le 100	€ 12,92 + € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	Euro 6,46	€ 19,38+€ 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

3) il cancelliere designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto e dalla formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale;

4) il titolo esecutivo così rilasciato in modalità digitale e le successive copie di esso, conformi a quella rilasciata digitalmente dal cancelliere con le modalità sopra descritte, potranno essere autenticate direttamente dal difensore ai sensi dell'articolo 16 bis, comma

9 del D.L. 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, utilizzando la seguente formula:

"ATTESTAZIONE **DI** **CONFORMITA'**
Il sottoscritto Avv _____, nella sua qualità di difensore di _____ (PI/CF) con sede/residente in _____, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _____ del Giudice, dott. _____, emesso in data _____ e spedito in forma esecutiva in data _____ nel procedimento RG n° _____ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare ex art. 476 comma 1 cpc.

5) l'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formati, avrà facoltà di utilizzare gli atti per gli adempimenti di legge (quali, a titolo semplificativo per fini di notificazione ai sensi della Legge 53/1994 o tramite UNEP) nonché per richiedere l'esecuzione del provvedimento, senza dunque alcun intervento ulteriore della cancelleria;

6) in occasioni di richieste di notificazione o di esecuzione, i funzionari e gli ufficiali giudiziari addetti all'UNEP, constatata la conformità del titolo esecutivo e delle copie in quanto attestata dall'avvocato nelle forme anzi descritte, procederanno ad adempiere alle attività di loro pertinenza;

7) l'avvocato, nel richiedere le copie esecutive con la modalità suddetta, avrà cura di accertarsi, nel caso in cui dovesse procedere ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell'UNEP di Roma, che l'UNEP competente accetti la formula esecutiva digitale; al contrario, non verranno rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea;

8) ai sensi dell'art. 476 c.p.c., permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Roma, 1° dicembre 2020

Il Presidente della
Corte di appello di Roma
dott. Giuseppe Meliadori




Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma
avv. Antonino Galletti



Il Dirigente Amministrativo
reggente della

Corte di appello di Roma
dott.ssa Marisa Lia



3